



Decreto Dirigenziale n. 129 del 21/06/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO PER MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ART. 269, COMMA 8, DEL D.L.VO 152/06. DITTA: SAN SALVATORE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN PIEDIMONTE MATESE (CE) ALLA VIA CILA, 3 E STABILIMENTO IN PIETRAMELARA (CE) ALLA VIA PANTANO SN, ESERCENTE L'ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE LATTIERO CASEARIA.

IL DIRIGENTE**PREMESSO**

- a. che l'art. 269, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che lo stabilimento della SAN SALVATORE s.r.l. con sede legale in Piedimonte Matese (CE) alla via Cila,3 e stabilimento in Pietramelara (CE) alla via Pantano sn, esercente l'attività di trasformazione lattiero casearia, è autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 203/88 art. 15 e D.P.R. 25/07/91 Allegato 2 punto 31, con D. D. n. 97 del 23/03/2005;
- d. che Letizia Giuseppe, nato a Bagnoli (NA) il 25.05.1970, legale rappresentante della ditta SAN SALVATORE s.r.l. con sede legale in Piedimonte Matese (CE) alla via Cila,3 e stabilimento in Pietramelara (CE) alla via Pantano sn, ha presentato, ai sensi del comma 8 dell'art. 269 citata normativa, domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifica sostanziale consistente nell'incremento della quantità di produzione giornaliera (oltre 1000 Kg/g);
- e. che allegata alla domanda acquisita al protocollo in data 02.09.2010 prot. n. 0712223, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative e nella quale si rileva che le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo sono:

LATTE	10.000 Kg/giorno
CAGLIO	0,700 Kg/giorno
SALE	300 Kg/giorno

RILEVATO

- a. che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 11.02.2011, il cui verbale si richiama, ha rinviato l'espressione definitiva del proprio parere per l'acquisizione di integrazioni documentali e tecniche;
- b. che la ditta con nota del 30/03/2011 prot. n. 0252677, ha inviato le integrazioni richieste;
- c. che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 17.06.2011, il cui verbale si richiama, ha espresso parere favorevole al rinnovo per modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza dei Servizi, alle emissioni in atmosfera lo stabilimento gestito dalla ditta SAN SALVATORE s.r.l. con sede legale in Piedimonte Matese (CE) alla via Cila,3 e stabilimento in Pietramelara (CE) alla via Pantano sn, esercente l'attività di trasformazione lattiero casearia;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n. 241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 09 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del responsabile del procedimento e fatti salvi, comunque, tutti i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali per l'esercizio dell'attività

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. **Autorizzare** lo stabilimento della SAN SALVATORE s.r.l. con sede legale in Piedimonte Matese (CE) alla via Cila,3 e stabilimento in Pietramelara (CE) alla via Pantano sn, esercente l'attività di trasformazione lattiero casearia – alla continuazione delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i., come di seguito specificate:

EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI esistenti	ALIMENTAZIONE (combustibile)	POTENZA TERMICA (Mw)
E1 Generatore di vapore	GPL	0,435
E2 Generatore di vapore	GPL	1,160

2. **Obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3. contenere le emissioni prodotte nei valori di cui alla relazione allegata all'istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte, dovranno essere effettuate con **cadenza triennale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento di Caserta della G.R. della Campania, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
 - 2.5. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del Dlgs n. 152/06;
 - 2.6. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.6.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.6.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento o il rinnovo dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.
3. **Precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrenti dal presente atto e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
4. **Demandare** all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite.
5. **Stabilire** che:
- 5.1 gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata

5.2 gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/06;

6. **Notificare** il presente provvedimento alla ditta SAN SALVATORE s.r.l.
7. **Inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Pietramelara (CE), alla Provincia di Caserta, all'ASL Caserta ex CE/1 – dist. 31 di Alife e all'ARPAC - Dipartimento provinciale di Caserta.
8. **Inoltare** copia del presente atto all'A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dr. ssa Maria Flora Fragassi